



Delibera n. **144/2017** del Senato Accademico del **17/10/2017**

OGGETTO: Utilizzo del Prof. Mario Pianta, in convenzione ai sensi dell'art.6 – comma 11 – della L. 240/2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre".

N. o.d.g.: 4.3	Rep. n. 144/2017	UOR: Ufficio Amministrazione E Reclutamento Personale Docente
----------------	------------------	---

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto Stocchi	X			
Francesca Accarrino				X
Chiara Ascanio	X			
Marcos Nahuel Maceroni	X			
Marco Cangiotti	X			
Orazio Cantoni	X			
Maria Elisa Micheli	X			
Paolo Pascucci	X			
Mario Tramontana*	X			
Piero Toffano	X			
Donatella Desideri	X			
Vieri Fusi	X			
Nicola Giannelli	X			
Jan Marten Ivo Klaver	X			
Rosella Persi				X
Elena Viganò	X			
Roberta Piergiovanni	X			
Paola Ceccaroli	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

* Delegato del prof. Gino Tarozzi.

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n.276/2013 del 26 giugno 2013;
- vista la Legge 30/12/2010, n.240 ed in particolare l'art.6, comma 11, che prevede forme di collaborazione sul piano didattico e scientifico sulla base di convenzioni finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse e che consente lo scambio di docenti tra gli Atenei interessati nella misura da essi stabilita;
- visto il D.M. n.24786 del 27 dicembre 2012;
- visto il D.M. n.167/2011 aggiornato con D.M. 30 gennaio 2014 che stabilisce i criteri per l'attivazione delle convenzioni di cui al richiamato art.6, comma 11 – della Legge 240/2010;



vista la proposta di attivazione di una Convenzione ex art.6, comma 11, della Legge 240/2010 pervenuta dall'Università degli Studi di Roma Tre, relativa all'utilizzo nella misura del 100% per l'a.a. 2017/2018 del Prof. Mario Pianta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il DESP;

vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia, Società, Politica n.4/67 del 3 ottobre 2017, con la quale si approva, per quanto di competenza, il testo della Convenzione ex art.6, comma 11, della Legge 240/2010, tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo e Bo e l'Università degli Studi di Roma Tre, relativa all'utilizzo per l'a.a. 2017/2018 del Prof. Mario Pianta, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica, attestando che il Professore non è essenziale ai fini del rispetto dello stesso;

considerato che l'Area Finanza Contabilità in data 16 ottobre 2017, ha espresso parere positivo in riferimento all'art.4, commi 1 e 2, della Convenzione sopra citata;

in esito alla discussione intervenuta, in cui è emersa l'opportunità di modificare l'art. 4 della convenzione relativamente alla riduzione della cadenza con cui saranno rimborsati all'Ateneo, gli emolumenti corrisposti al prof. Pianta da parte dell'Università degli Studi Roma Tre;

tenuto conto della proposta del Magnifico Rettore;

sentito il Direttore Generale:

delibera

di approvare la Convenzione, nel testo che segue, tra l'Ateneo di Urbino Carlo Bo e l'Università degli Studi di Roma Tre, ai sensi dell'art.6 - comma 11 – della Legge 240/2010 finalizzata ad accordare al Prof. Mario Pianta, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica economica, settore concorsuale 13/A2 – Politica economica, l'autorizzazione a svolgere attività di didattica e di ricerca in misura piena (100%) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, per l'a.a. 2017/2018, dal 1/11/2017.

**CONVENZIONE
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO Carlo Bo
ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 240/2010**

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense n. 159, C.F. e P. IVA 004400441004, rappresentata dal Prorettore Reggente Prof.ssa Maria Francesca Renzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

e

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede e domicilio fiscale in Urbino (PU), Via Aurelio Saffi n. 2, P. IVA 00448830414 – Codice Fiscale 82002850418, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Vilberto Stocchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

premess

che l'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede forme di collaborazione sul piano didattico e scientifico sulla base di convenzioni finalizzate al conseguimento di



obiettivi di comune interesse e che consente lo scambio di docenti tra gli Atenei interessati nella misura da essi stabilita;

che è interesse comune dei due Atenei sviluppare tali forme di collaborazione al fine di coltivare e sviluppare al meglio una rete di collegamento e interscambio su determinati temi didattici e di ricerca, che possa facilitare e incentivare anche la partecipazione efficace a nuovi progetti di ricerca finanziabili in ambito comunitario;

che il D.M. n. 167/2011 aggiornato con D.M. 30.1.2014 stabilisce i criteri per l'attivazione delle convenzioni di cui al richiamato art. 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

vista la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, seduta del 17 maggio 2017;

vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre, seduta del 20 giugno 2017;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, seduta del 23 giugno 2017;

vista (Università di Urbino)

vista (Università di Urbino)

vista (Università di Urbino)

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

1. Per l'anno accademico 1 novembre 2017/31 ottobre 2018 il prof. Mario Pianta, nato ad Omissis il Omissis, C.F. Omissis, professore ordinario per il S.C. 13/A2 - S.S.D. SECS-P/02 – Politica Economica presso il Dipartimento di Economia, Società, Politica (Department of Economics, Society, Politics) dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con regime di impegno a tempo pieno, svolgerà la propria attività didattica e di ricerca in misura piena presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

A tal fine l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo attesta che l'unità di personale rappresentata dal prof. Mario Pianta non è essenziale ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio dalla normativa vigente.

ART. 3

1. Per l'anno accademico 1 novembre 2017/31 ottobre 2018 il prof. Mario Pianta, del quale è stato acquisito il pieno consenso, sarà chiamato a prestare il proprio impegno così come previsto al precedente art. 2 e, pertanto, sarà computato in misura intera presso l'Università degli Studi Roma Tre nell'ambito dei requisiti necessari di docenza ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, ai sensi del D.M. n. 47/2013.



ART. 4

1. Considerato quanto stabilito nell'art. 2, per l'anno accademico 1 novembre 2017/31 ottobre 2018 gli oneri stipendiali necessari alla copertura del trattamento stipendiale spettante al prof. Mario Pianta saranno per il 100% a carico dell'Università degli Studi Roma Tre.

L'Università degli Studi Roma Tre, presso cui il prof. Mario Pianta è chiamato a svolgere al 100% la propria attività didattica e di ricerca, provvederà con cadenza semestrale al rimborso a favore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di quanto erogato al docente, trasferendo le corrispondenti risorse finanziarie, previa nota di richiesta.

2. Le Università si impegnano a rendere disponibili per i progetti di ricerca che saranno attivati in comune tutte le proprie strutture amministrative e operative, nonché a rendere disponibili i risultati conseguiti.

3. Ciascuna Università provvederà alla copertura assicurativa del prof. Mario Pianta relativamente ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile collegata alle attività per le quali il docente è chiamato ad operare presso l'Ateneo in forza della presente convenzione.

4. Il prof. Mario Pianta si obbliga per le attività svolte presso l'Università degli Studi Roma Tre al rispetto della specifica disciplina di Ateneo vigente riguardante le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 5

1. Le modalità per l'autocertificazione e la valutazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti da parte del prof. Mario Pianta, nel corso dell'anno accademico 1 novembre 2017/31 ottobre 2018, saranno conformi a quelle disciplinate nei rispettivi ordinamenti da parte dei due Atenei.

ART. 6

1. Nell'anno accademico 1 novembre 2017/31 ottobre 2018 il prof. Mario Pianta eserciterà il proprio diritto di elettorato attivo e passivo presso l'Università degli Studi Roma Tre, ai sensi dei regolamenti elettorali vigenti in tale Ateneo.

ART. 7

1. La presente convenzione potrà essere rinnovata fino ad un massimo di cinque anni accademici consecutivi, previe intese tra le parti, da formalizzarsi mediante scambio di corrispondenza, sulla base di delibere espresse dagli Organi competenti.

ART. 8

1. La presente convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuno dei due Atenei per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

2. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del prof. Mario Pianta del proprio consenso allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre.

3. Le cause di risoluzione di cui ai commi precedenti hanno effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si determinano.



ART. 9

1. Le due Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo un accordo, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

ART. 10

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella del D.P.R. n. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data*

FIRMA**

Il Prorettore Reggente
dell'Università degli Studi Roma Tre

(Prof.ssa Maria Francesca Renzi)

FIRMA**

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

(Prof. Vilberto Stocchi)

*La data di stipula coincide con la data di opposizione dell'ultima firma digitale

** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il Senato Accademico dà mandato al Direttore Generale di verificare con l'Università degli Studi Roma Tre la possibilità di modificare l'art. 4, c. 1, (2° capoverso), prevedendo che il rimborso degli emolumenti corrisposti al prof. Mario Pianta avvenga con cadenza trimestrale.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
